



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**
(Art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.12.2025

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 – Misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

Articolo 7 –Obblighi dei gestori

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi e compensazione

Articolo 12 - Contenzioso

Art. 13 Disposizioni finali – abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, le attività di monitoraggio e controllo.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Curinga, in materia di turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Curinga, come riportato nel successivo comma 3.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Curinga e gli alloggi messi a disposizione, ai fini di locazione turistica, da portali telematici che svolgono funzioni di intermediazione immobiliare.
4. L'imposta è applicata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Curinga, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento.
2. Al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni previste dall'art 7 del presente Regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per singolo pernottamento ed è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Curinga, attraverso il proprio sito istituzionale e altre forme di comunicazione ritenute idonee, rende noti all'utenza i contenuti del presente regolamento, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e ricorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori entro il dodicesimo anno d'età;
- b) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali e per finalità di soccorso umanitario previa dichiarazione resa al Responsabile del tributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;
- d) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione medica ex L.n.104/1992 e il relativo accompagnatore;
- e) gli animatori in servizio presso le strutture ricettive, nonché ogni lavoratore dipendente presso le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- f) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimento adottato da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) gli autisti di pullman turistici, guide turistiche e accompagnatori turistici che pernottano nelle suddette strutture durante l'esercizio del loro lavoro;
- h) i docenti e gli accompagnatori di gite scolastiche nella misura di 1 gratuità ogni 15 paganti per gruppo.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Curinga, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Curinga.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune, con cadenza entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre oggetto di dichiarazione (es. per il trimestre gennaio/marzo il riversamento deve essere effettuato entro il 15 di aprile) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria del Comune di Curinga- **IBAN:** IT06X0825804401006000003357
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7 –Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, tali soggetti, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
2. La dichiarazione annuale di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informatica di cui al successivo comma 3.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2, se già in attività, sono tenuti ad accreditarsi, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, richiedendo le credenziali e registrando ogni struttura;
4. I soggetti che avviano nuove attività rientranti nella previsione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento sono tenuti ad accreditarsi sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno entro l'inizio dell'attività.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, la compilazione di apposite dichiarazioni per i casi di esenzione dall'imposta di soggiorno previsti dall'art 5 del presente regolamento;
6. Al fine di consentire al Comune la validazione dei versamenti previsti all'articolo 6 del presente Regolamento, i soggetti indicati nell'art. 3, commi 2 e 3 dello stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di applicazione annuale dell'imposta previsto dall'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di imposta medesimo, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
 7. La comunicazione di cui al precedente comma 6 deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
 8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
 9. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere effettuate sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'amministrazione comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno.
 10. I soggetti indicati nell'art. 3, commi 2 e 3 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria in materia di imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 173/2024.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale, nonché per la violazione di ciascuno degli altri obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. articolo 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00

euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 3 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00 (*dieci/00*).

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. lgs 14 novembre 2024, n. 175 "*Testo unico della giustizia tributaria*".

Art. 13 Disposizioni finali – abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Curinga.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno del Comune di Curinga approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 14 luglio 2011 e modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23 giugno 2014.